

Città di Pettineo

Regolamento per l'uso degli Impianti Sportivi

TITOLO I

Art. 1 - Principi generali e finalità.

1. Il Comune di Pettineo promuove lo sport e le attività motorie in genere in quanto riconosce in tali discipline una peculiare funzione di pubblica utilità. Ciò in quanto lo sport assolve elettivamente a:

- una funzione di crescita psicofisica armoniosa e sana della persona, dilatando il concetto di *benessere* in ogni fase dell'esistenza, dall'infanzia fino alla terza età;
- una funzione di prevenzione sanitaria, nel prevenire e nel contrastare mali e patologie, particolarmente quelle riconducibili agli stili di vita, oggi in costante e preoccupante incremento;
- una funzione di prevenzione sociale, agendo specificatamente sull'inclusione e sulla coesione sociale;
- una funzione formativa, di educazione alla democrazia, alla partecipazione attiva, al rispetto delle regole, al rispetto dell'altro, all'assunzione in prima persona di responsabilità.

2. Il Comune di Pettineo persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport e di attività motorie concedendo in uso *gli Impianti Sportivi* ai *Soggetti* che svolgono *Attività Sportive* definite di *Pubblico Interesse*.

3. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle normative vigenti, l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale inclusi quelli scolastici, o di altri Enti, se rientranti nella competenza del Comune.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini di una migliore leggibilità del presente Regolamento, si precisa quanto segue:

- per *Comune, Amministrazione Comunale*, s'intende – rispettivamente - il Comune di Pettineo, l'Amministrazione Comunale di Pettineo;
- per *Impianto Sportivo*, s'intende lo spazio, opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per *Attività Sportiva*, s'intende la pratica di una disciplina sportiva a livello agonistico, non competitivo, amatoriale, ricreativo, formativo;
- per *Assegnatario*, s'intende il soggetto autorizzato al solo uso dell'impianto sportivo.
- per *Concessionario*, s'intende il soggetto autorizzato alla gestione e uso diretto, o alla sola gestione degli impianti sportivi;

Art. 3 - "Impianti sportivi comunali"

1. L'Assessore allo Sport ha il compito di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali, e di adottare i provvedimenti necessari per l'utilizzazione, ispirandosi al principio del massimo utilizzo. Fanno parte dell'impianto sportivo comunale il campo di calcio, gli spogliatoi e il campo da calcetto.

2. La programmazione degli spazi è disposta dal responsabile del Servizio.
3. Qualora debbano essere definite le modalità d'uso o dovrebbero sorgere controversie sull'assegnazione degli spazi, la risoluzione delle stesse è affidata a una Commissione composta dal Sindaco, dall'Assessore allo Sport e dal Responsabile del Servizio.
4. La documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso l'ufficio tecnico comunale. Quest'ultimo provvede agli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o miglioria indispensabile per garantire il funzionamento dell'impianto o per migliorare il servizio offerto.

Art. 4 - “Destinatari della concessione”

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:
 - a) Enti di promozione sportiva;
 - b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
 - c) Istituzioni scolastiche;
 - d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative
 - f) ed amatoriali;
 - g) Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale,
 - h) dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

TITOLO II

Concessione in uso per spazi e orari prestabiliti.

Art. 5 - “Principi generali”

1. La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri d'efficacia, efficienza ed economicità di gestione e di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:
 - Concessione in uso annuale
 - Concessione per uso straordinario
 - Concessione in autogestione

Art. 6 - “Concessione in uso annuale”

1. Ai fini della programmazione, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto sul tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Pettineo.

3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

a) Società o associazioni che svolgono attività agonistica; qualora per lo stesso turno ed impianto vi siano più richieste di soggetti diversi, si stabilirà l'assegnazione secondo il seguente ordine di preferenza:

- ❖ campionati a carattere nazionale;
- ❖ campionati a carattere interregionale;
- ❖ campionati a carattere regionale;
- ❖ campionati a carattere provinciale;
- ❖ campionati giovanili;

b) Società o associazioni che presentano il maggior numero d'affiliati.

c) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;

d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

4. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non hanno ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

5. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 4 dovranno farne richiesta entro il 31 maggio di ciascun anno rispettivamente al responsabile del Servizio.

6. La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo.

7. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

8. Il Servizio programma l'uso degli spazi entro il 15 luglio di ciascun anno.

Art. 7 - "Concessione per uso straordinario"

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 6, possono essere autorizzate dal responsabile del servizio, a condizione che non si modifica la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

2. Le domande dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima della data per la quale è richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

3. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò è necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

Art. 8 - “Concessione in autogestione”

1. La struttura sportiva può essere concessa in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui all'art. 4 con esclusione dei singoli cittadini.
2. L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.
3. Nel caso in cui è concessa l'autogestione totale, è interamente a carico del soggetto concessionario la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti per svolgere l'attività sportiva.
4. Le tariffe per l'uso in autogestione sono stabilite dal Sindaco.

TITOLO III Utilizzo dell'impianto.

Art. 9 - “Uso dell'impianto”

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio e dall'Amministrazione Comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovesse verificarsi a causa dell'uso suddetto.
5. E' consentito l'ingresso all'impianto:
 - a) Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 - b) Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
 - c) Al singolo cittadino, debitamente autorizzato.
6. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.

7. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, in ogni modo, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

8. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affisse in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

Art. 10 - "Pubblicità e pubblico ammesso negli impianti"

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, e l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dal Sindaco per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento.
2. Le entrate spettano all'Amministrazione comunale.
3. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale e a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 11 - "Divieto di subconcessione"

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatti salvi, per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - "Rispetto degli impianti ed attrezzature"

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - a) Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - b) Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - c) Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità e ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che può causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 13 - “Installazioni particolari”

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti e la dichiarazione che sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e in ogni modo immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Responsabile del Servizio Sport per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 14 - “Tariffe d'uso”

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto del Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio e tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a) il recupero delle spese di gestione e della manutenzione ordinaria;
 - b) i costi del personale utilizzato per la pulizia, l'apertura e chiusura, la custodia, ecc.;
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune:
 - a) quando si tratta di concessione annuale le tariffe d'uso vanno sempre corrisposte anticipatamente, ma su base mensile;
 - b) in tutti gli altri casi, il pagamento è corrisposto anticipatamente mediante versamento della tariffa entro 5 giorni dalla ricezione della nota d'addebito emessa dal responsabile del servizio interessato e, in ogni caso, prima dell'utilizzo dell'impianto sportivo;
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
4. In caso di mancato utilizzo – esclusivamente per il maltempo o per l'improvvisa indisponibilità tecnica della struttura – l'utente avrà il diritto di prenotare immediatamente un nuovo utilizzo della struttura (senza alcun ulteriore onere monetario) presso il Settore Vigilanza;
5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste devono essere autorizzate con determinazione del Responsabile del Servizio Sport, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale.
6. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse al soggetto gestore.

Art. 15 - “Penalità”

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:
 - a) Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale; fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
 - b) La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
3. In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio d'altri provvedimenti e d'ogni diritto che può competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, devono ottemperare, immediatamente o in ogni modo entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV

Affidamento della gestione dell'impianto a terzi

Art. 16 - “Principi generali”

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere affidati in gestione ai seguenti soggetti:
 - a) Associazioni e fondazioni costituite o partecipate dall'amministrazione comunale.
 - b) Enti di promozione sportiva o Società aderenti;
 - c) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
 - d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici
 - e) Istituzioni scolastiche
 - f) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
2. Gli impianti sportivi sono affidati secondo i seguenti criteri:
 - a) Nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza d'altre specifiche richieste, purché si tratti di una società sportiva radicata nel territorio e che svolga anche attività agonistica e/o giovanile, per anziani e/o a favore di handicap: trattativa diretta con stipula di convenzione.
 - b) Nel caso in cui l'impianto sia stato utilizzato, nei due ultimi anni d'apertura da più soggetti, in assenza d'altre specifiche richieste, purché le società costituiscano un'Associazione temporanea di scopo e si tratti di società sportive radicate nel territorio e che svolgano anche attività giovanile e/o per anziani e/o a favore di portatori di handicap: trattativa diretta con stipula di convenzione.
 - c) Negli altri casi, su decisione della Giunta Comunale, sia ritenuto conveniente l'affidamento diretto ad una società, anche con sede fuori del territorio comunale, che svolga attività sportiva e/o sociale: trattativa diretta con stipula di convenzione.

Art. 17 - "Condizioni di gestione"

1. Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite dall'amministrazione comunale. Nella convenzione d'affidamento l'amministrazione comunale può stabilire, previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale, che il concessionario può aumentare singole tariffe nella misura massima del 25%. Il Concessionario può, in ogni momento, diminuire le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
3. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti quelli che ne fanno richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi d'uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
4. Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Nel caso che l'impianto non garantisce sufficientemente introiti remunerativi, la Giunta Comunale può prevedere la gestione che escluda l'addebito delle utenze a carico del concessionario.
5. Sono introitate dalle società tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
6. Previa redazione di un piano economico l'amministrazione comunale può erogare, qualora si rilevi uno squilibrio fra ricavi e costi, erogare un contributo economico, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

Art. 18 - "Contratto di servizio e concessione"

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione e di un contratto di servizio.
2. Il Concessionario deve informare il Responsabile del servizio comunale competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione.
3. La convenzione deve contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dal comune; l'obbligo di riservare un'altra percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano l'impianto sportivo; la possibilità di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le società che utilizzano gli impianti; la determinazione delle tariffe.
4. Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi; ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; alla pubblicità degli orari d'apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate; all'erogazione del servizio con adeguati standard di qualità ed efficienza.

Art. 19 - "Manutenzione ordinaria"

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concesse e delle aree a verde, ove esistenti.

2. Il concessionario deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, e alla Legge 46/90 art.10 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18.04.1996. Egli si assume inoltre ogni onere sulla completa applicazione e al rispetto del D.L. 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni.

3. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed eseguire immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Art. 20 - “Manutenzione straordinaria e attrezzature”

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

2. Possono essere fatti lavori di manutenzione straordinaria a cura del concessionario, solo dopo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, producendo a tale scopo, la seguente documentazione, a firma di un tecnico abilitato:

- a) Progetto di massima dei lavori da realizzare
- b) Dichiarazione di conformità dei lavori al P.R.G.
- c) Dichiarazione di congruità dei prezzi

3. Qualora il concessionario svolga i lavori di cui al precedente punto 2) senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino della situazione precedente i lavori.

4. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

Art. 21 - “Revoca e diritto all'Informazione”

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico per gravi inadempienze, per mancata manutenzione dell'impianto, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 22 - “Contributi su migliorie”

1. I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.

2. La domanda, inoltrata secondo le modalità di cui al secondo dell'art. 20 , deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.

3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, l'Amministrazione comunale, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, rilasciano nulla osta preventivo all'intervento, con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa effettivamente rendicontata.

4. Per interventi di miglioria che non comportano per il Concessionario introiti da attività non sportive, il contributo può arrivare anche fino al 100%, con presentazione di fatture o perizia giurata.

Art. 23 - “Personale adibito all'impianto”

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

2. Devono, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

3. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per tutti i danni che possano capitare a persone o a cose, e per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Art. 24 - “Manifestazioni al pubblico”

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi di vigilanza.

2. I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che interviene nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore ha lasciato la struttura comunale.

4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.

5. Il presente articolo si applica anche alle concessioni di spazi ai sensi del titolo II del presente Regolamento, qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

TITOLO V
Campo da calcetto

Art. 25 - “Struttura”

1. L’impianto denominato “ Centro Sportivo Comunale” di Via Credenza è formato da un campo di calcetto in erba sintetica all’aperto, dotato di illuminazione, recinzione e di sistema di video sorveglianza

Art. 26 - “Periodo di apertura”

1. dal 01 gennaio al 24 aprile (periodo invernale)
2. dal 25 aprile al 18 ottobre (periodo estivo)
3. dal 19 ottobre al 31 dicembre (periodo invernale).
4. Qualora fossero necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, l’Amministrazione Comunale, potrà tenere chiuso l’impianto sportivo per tutto il periodo dei lavori.

Art. 27 - “Orari di utilizzo”

1. L’impianto potrà essere utilizzato negli orari indicati nella seguente tabella, distinti per periodo (invernale/estivo):

Periodo invernale

Dal lunedì al venerdì	dalle ore 15,00 alle ore 22,00 (chiusura dell’impianto alle ore 22,30)
Sabato	dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 22,00 (chiusura dell’impianto alle ore 22,30)
domenica	Dalle ore 09,00 alle ore 22,00 (chiusura dell’impianto alle ore 22,30)

Periodo estivo

Dal lunedì a domenica	dalle ore 16,00 alle ore 24,00 (chiusura dell’impianto alle ore 24,00)
-----------------------	---

Art. 28 - “Gestione dell’impianto”

1. L’impianto sarà gestito solo ed esclusivamente dal Comune di Pettineo.

Art. 29 - “Modalità di prenotazione”

1. Per poter utilizzare l’impianto è necessario procedere alla prenotazione.
2. La prenotazione può essere fatta solo per un’ora al giorno.
3. La prenotazione deve essere fatta rivolgendosi direttamente o telefonicamente (negli orari di servizio) al Settore Vigilanza del Comune di Pettineo (tel. 0921/336080).
4. Tale prenotazione dovrà avvenire solo nella giornata che precede la data prevista di utilizzo, per consentire di predisporre i servizi per il personale addetto.
5. La prenotazione dovrà comprendere i dati anagrafici dell’utente che la richiede ed i nominativi delle restanti 9 persone (più eventuale arbitro) che usufruiranno dell’impianto nello stesso orario.
6. Ogni persona compresa in una prenotazione, non potrà effettuare una successiva nello stesso giorno, salvo casi eccezionali in cui il campo sia libero.

Art. 30 - “Registro delle prenotazioni”

1. Tale registro dovrà essere uguale all’allegato 1.
2. Dovrà contenere dati anagrafici con gli estremi del documento di identità (o per conoscenza personale, solo per i residenti) dell’utente che effettua la prenotazione, ed i nominativi delle persone che saranno compresi;
3. Codice Fiscale;
4. Data ed ora di utilizzo;
5. Avvenuto pagamento con estremi della ricevuta (nr. Progressivo);
6. Firma di chi prende la prenotazione.

Art. 31 - “Tariffa”

1. Per la determinazione delle tariffe si rimanda all’art. 14 comma 1.

Art. 32 - “Orario diurno e notturno”

1. Sarà considerato orario notturno quando la luce del sole non permetterà di giocare e quindi sarà necessario l’utilizzo dell’impianto dell’illuminazione.

-
2. Sarà considerato orario diurno quando non sarà necessario l'ausilio dell'impianto di illuminazione.

Art. 33 - “Modalità di pagamento della tariffa”

1. La quota oraria di utilizzo dovrà essere pagata prima dell'utilizzo del campo.
2. La quota dovrà essere pagata tramite versamento in C.C. nr.13990981 intestato alla tesoreria comunale del comune di Pettineo. Il pagamento potrà avvenire on-line accedendo al sito del Comune, quando sarà attivo tale tipo di servizio.
3. Tali somme faranno parte del bilancio Comunale e saranno primariamente destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria del campo di calcetto.

Art. 34 - “Modalità di utilizzo delle strutture sportive”

1. L'utente dovrà presentarsi munito della ricevuta di avvenuto pagamento presso l'impianto sportivo. Sulla ricevuta stessa saranno riportati giorno ed orario dell'utilizzo prenotato. Tale ricevuta dovrà essere presentata agli addetti comunali presenti presso l'impianto.
2. E' obbligatorio indossare abiti decorosi.
3. Si raccomanda l'uso di una tenuta sportiva idonea mentre è fatto assoluto divieto di giocare sui campi a dorso nudo.
4. Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica (senza tacchi o bulloni di qualsiasi genere) onde evitare il danneggiamento dello stesso inoltre, sempre per la salvaguardia del manto, le scarpe indossate e considerate idonee dal presente regolamento, andranno pulite da qualsiasi residuo di fango o sabbia.
5. E' fatto assoluto divieto di fumare all'interno del campo.
6. E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da gioco pulito.
7. In caso di mancato utilizzo – esclusivamente per il maltempo o per l'improvvisa indisponibilità tecnica della struttura – l'utente avrà il diritto di prenotare immediatamente un nuovo utilizzo della struttura (senza alcun ulteriore onere monetario) presso il Settore Vigilanza;
8. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio e dall'Amministrazione Comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi. E' consentito l'ingresso all'impianto:
 - a) Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 - b) Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
 - c) Al singolo cittadino, debitamente autorizzato.

9. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, in ogni modo, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
10. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
- a) Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - b) Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - c) Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
11. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità e ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che può causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
12. L'impianto sportivo dovrà essere utilizzato in modo corretto e rispettoso delle norme di educazione civile: ogni danno arrecato verrà rilevato dagli addetti all'impianto o qualsiasi organo di polizia e contestato agli utenti. Tutte le persone che frequentano il campo sono tenute a seguire le presenti norme del regolamento.

Art. 35 - "Utilizzo per attività sportive programmate"

1. Durante l'anno solare l'Assessore allo sport promuoverà una riunione con le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva che intendano organizzare attività sportiva programmata (Campionati, tornei, ecc.) al fine di definire gli spazi orari da riservare a tale attività.
2. Tale piano di utilizzo dovrà peraltro salvaguardare – per ogni giornata di apertura – un adeguato spazio ai singoli utenti.

Art. 36 - "Disposizioni finali"

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'adozione d'apposito atto a cura del Consiglio Comunale.